

## ACCORDO QUADRO

TRA

**Il Consiglio Nazionale delle Ricerche** (d'ora innanzi denominato **CNR**) in persona della sua Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, CAP 00185 (codice fiscale 80054330586)

E

**L'Associazione delle Istituzioni di Cultura italiane** (d'ora innanzi denominata **AICI**) in persona del Presidente on. prof. Valdo Spini, con sede legale in via della Dogana Vecchia 5, 00186 Roma (codice fiscale 97089010587)

PREMESSO CHE

- Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

- Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.

- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.

- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- L' AICI è stata costituita nel 1992 da un gruppo di associazioni, fondazioni e istituti culturali di grande prestigio e consolidata attività. Attualmente consta di 148 soci.

- La missione istituzionale dell'AICI, svolta attraverso gli organi associativi, è quella di "tutelare e valorizzare la funzione delle Istituzioni di cultura, nelle quali la Costituzione della Repubblica riconosce una componente essenziale della comunità nazionale" (art. 2 dello Statuto).

- I suoi Soci, distribuiti sul territorio nazionale, svolgono attività di ricerca, conservazione e promozione nei più diversi ambiti della produzione culturale.

- Tra le principali attività dell'AICI vi sono:

- a) la promozione delle risorse culturali dei vari istituti aderenti, dei servizi che essi offrono e la valorizzazione dei patrimoni culturali;
- b) la promozione nelle linee generali degli interessi delle istituzioni di cultura sia in sede nazionale che in sede comunitaria e presso organismi internazionali;
- c) la promozione, in forma coordinata, di iniziative idonee a razionalizzare e migliorare la gestione dei servizi delle istituzioni aderenti, valorizzandone le strutture e i patrimoni;
- d) l'organizzazione di un servizio di informazione con lo scopo di documentare l'attività delle istituzioni di cultura;
- e) la promozione di iniziative di qualificazione e di aggiornamento del personale addetto alle istituzioni di cultura; realizzare ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento dello scopo sociale.

- il CNR e l'AICI, attraverso alcuni dei propri istituti, hanno una lunga e proficua storia di collaborazioni scientifiche;
- il CNR e l'AICI manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della ricerca, sviluppo e alta formazione e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

#### **ART. 2**

##### **(Oggetto)**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge o per disposizioni statutarie, favoriranno la cooperazione per lo sviluppo di collaborazioni strategiche tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse, soprattutto attraverso la collaborazione al progetto "Portale delle Fonti per la Storia della Repubblica italiana".

In particolare le Parti collaboreranno negli ambiti di studio e ricerca dedicati alla storia istituzionale, politica, culturale e sociale dell'Italia nel periodo repubblicano; alla valorizzazione delle fonti documentarie legate a questo periodo; allo sviluppo di infrastrutture di rete federate per la rappresentazione in rete dei patrimoni documentari; alla definizione di forme di collaborazione pubblico-privato e di policy per la gestione di tali patrimoni.

Le modalità e le forme di collaborazione tra il CNR e gli istituti aderenti all'AICI saranno regolate unicamente attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità e concordando le modalità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei patrimoni di fonti e i risultati generati dai sistemi di gestione nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

#### **ART. 3**

##### **(Attività congiunte)**

Per realizzare la collaborazione scientifica e istituzionale di cui all'articolo precedente, ciascuna Parte si impegna, in rapporto alle proprie possibilità a:

- collaborare alla definizione e alla conduzione di progetti di valorizzazione e ricerca congiunta anche finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo le regole disposte di volta in volta dall'agenzia/ente erogatore del bando;
- mettere a disposizione proprio personale o collaboratori per lo svolgimento delle attività concordate;
- mettere a disposizione d'uso, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, proprie infrastrutture e attrezzature, nel rispetto di tutte le autorizzazioni normative necessarie;

- favorire lo scambio metodologico e scientifico mediante la costituzione di gruppi di ricerca congiunti, formati da personale di ricerca e tecnico afferente a ciascuna Parte;
- in ogni pubblicazione scientifica relativa ad attività congiuntamente compiute verrà riconosciuta l'authorship ai partecipanti delle due parti secondo il contributo effettivo e concordato, seguendo anche i regolamenti interni delle Parti.

Ogni attività che veda impegnato personale di ricerca delle Parti dovrà essere necessariamente istituita e regolata da apposite convenzioni operative; non sarà possibile che singoli ricercatori o gruppi di ricerca di una Parte partecipino ad attività gestite in maniera esclusiva dall'altra Parte.

#### **ART. 4**

##### **(Convenzioni operative)**

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

#### **ART. 5**

##### **(Referenti dell'Accordo)**

Al fine di monitorare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo e di definirne gli specifici obiettivi attuativi, vengono nominati due referenti dell'Accordo Quadro.

Referente per il CNR è il Dott. Maurizio Gentilini;

Referente per l'AICI è il Prof. Sergio Scamuzzi.

I referenti possono avvalersi del supporto dei dipendenti del CNR e/o dei collaboratori dell'AICI o degli Istituti associati aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

I Referenti formulano criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approvano i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, i Referenti predispongono una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

#### **ART. 6**

##### **(Risorse)**

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio

carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

#### **ART. 7**

##### **(Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta nelle convenzioni operative, il personale delle altre Parti e secondo le normative applicabili e vigenti.

In questo caso l'Ente di appartenenza dovrà attivarsi per fornire tutte le attrezzature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del progetto.

Resta inteso che quanto sopra sarà più dettagliatamente siglato dalle relative Convenzioni Operative.

I dipendenti e/o collaboratori di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

#### **ART. 8**

##### **(Proprietà intellettuale)**

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

#### **ART. 9**

##### **(Tutela dei dati personali)**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **ART. 10**

##### **(Durata)**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di quattro anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti.

**ART. 11****(Foro Competente)**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, le Parti saranno libere di adire le Autorità giudiziarie. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

**ART. 12****(Recesso)**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

**ART. 13****(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

**ART. 14****(Registrazione)**

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

**ART. 15****(Norme di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Per l' AICI  
Il Presidente  
On. Prof. Valdo Spini

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
La Presidente  
Prof. Maria Chiara Carrozza